



# COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA) - PEC: PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT  
P.IVA 01331610921 - CODICE FISCALE 80014650925

**BANDO COORDINATO PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI INQUILINI:  
- FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE  
- FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI  
Annualità 2021 – Scadenza presentazione domande 28 febbraio 2022**

## Il Responsabile del Settore Sociale e Pubblica istruzione

### RENDE NOTO

È indetto il presente bando pubblico per l'assegnazione dei contributi:

- a integrazione dei canoni di locazione sopportati dagli inquilini, a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ss. mm., di competenza comunale ai sensi del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999;
- a sollievo della morosità incolpevole degli inquilini causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, a valere sul *FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI* di cui all'art. 6 c. 5 del Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124.

Le domande di accesso devono essere presentate a decorrere dal 14 gennaio ed entro e non oltre il termine perentorio del **28 febbraio 2022**; questa scadenza è ordinatoria per le sole domande a sollievo della morosità incolpevole che, pertanto, potranno essere presentate anche successivamente, qualora ricorrano le condizioni.

La presentazione delle domande avviene esclusivamente attraverso la [piattaforma online](https://servizi.comunedisinnai.com/portal/servizi/moduli/pre_auth) del Comune di Sinnai [https://servizi.comunedisinnai.com/portal/servizi/moduli/pre\\_auth](https://servizi.comunedisinnai.com/portal/servizi/moduli/pre_auth), accedendovi con il **Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2** o la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Si suggerisce ai richiedenti che ne siano sprovvisti di dotarsi d'identità digitale pubblica seguendo le istruzioni riportate nella [pagina governativa](https://www.agid.gov.it/spid-come-ottenere-identita-c3-a0-digitale) <https://www.agid.gov.it/spid-come-ottenere-identita-c3-a0-digitale> e in quelle dei fornitori accreditati, elencate nella [pagina](https://www.agid.gov.it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati) <https://www.agid.gov.it/piattaforme/spid/identity-provider-accreditati>

#### 1. Destinatari dei contributi

Possono accedere ai contributi di cui al presente bando i titolari di contratti di locazione a uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica situate nel territorio del Comune di Sinnai e occupate a titolo di abitazione principale.

La richiesta di contributo può essere presentata:

- per il ristoro delle spese sostenute per il canone di locazione nel 2021, con liquidazione all'inquilino locatario;
- per sanare la cosiddetta *morosità incolpevole* occorsa nel 2021, con liquidazione al locatore.

Il ristoro delle spese sostenute per il pagamento del canone di locazione è rivolto ad abbattere l'incidenza dei costi abitativi sul reddito in modo da favorire i nuclei familiari con limitata disponibilità economica e che non siano proprietari di un'abitazione.

Per morosità incolpevole si intende<sup>1</sup> una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare riconducibile, a titolo esemplificativo, a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici; cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

## 2. Requisiti soggettivi e oggettivi

A pena di esclusione il richiedente titolare del contratto di locazione deve:

- essere cittadino italiano o di altro paese dell'Unione Europea oppure possedere un regolare titolo di soggiorno;
- essere residente nel Comune di Sinnai al momento della presentazione della domanda;
- essere in possesso di un'identità digitale pubblica;
- rispettare, con il proprio nucleo familiare, i requisiti reddituali di cui al successivo articolo 3.

Per l'accesso al contributo a sollievo della morosità incolpevole, inoltre, sempre a pena di esclusione, il richiedente <sup>2</sup>:

- deve risiedere nell'alloggio adibito ad abitazione principale da almeno un anno;
- deve essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida, oppure, pur non essendo destinatario di provvedimenti esecutivi di sfratto, può presentare, se ricorre il caso, un'autocertificazione relativa all'avvenuta perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% e alla mancanza di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori<sup>3</sup>, secondo quanto previsto dal successivo articolo 3.
- deve aver sottoscritto un accordo con il locatore che preveda, a seconda delle condizioni che ricorrono: 1) l'assenso del locatario affinché il contributo eventualmente concesso sia corrisposto direttamente al locatore e 2) gli impegni del locatore a rinunciare all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile o il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole, ovvero 3) l'impegno congiunto del nuovo locatore e del locatario a stipulare un nuovo contratto di locazione.

A pena di esclusione il contratto di locazione deve:

- sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo richiesto; in caso di interruzione della locazione, il contributo erogato riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da usare nell'anno successivo<sup>4</sup>;
- essere in regola con la registrazione all'Agenzia delle Entrate e il pagamento dell'imposta di registro per l'anno 2021, anche tardivi, salvo il caso in cui lo stesso contratto preveda il regime fiscale della cedolare secca;
- riferirsi ad alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente<sup>5</sup>;

<sup>1</sup> Art. 2, commi 1 e 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 marzo 2016.

<sup>2</sup> Art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 marzo 2016; Determinazione del Servizio edilizia residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna 6 ottobre 2020, n. 1809, prot. 28432.

<sup>3</sup> Art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2020.

<sup>4</sup> Art. 2, comma 2, dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2021, n. 37/40.

- riferirsi ad alloggio situato nel territorio del Comune di Sinnai, di proprietà privata (prevista per l'accesso a entrambi i contributi) o pubblica (prevista per l'accesso al solo contributo a integrazione dei canoni di locazione)<sup>6</sup>, incluse quelle destinate alla locazione permanente del programma *20.000 abitazioni in affitto*<sup>7</sup>;
- avere durata non inferiore a quattro anni, rinnovabili.

A pena di esclusione la domanda deve essere presentata secondo le modalità di cui al successivo articolo 9.

Sono comunque esclusi dall'assegnazione di entrambi i contributi di cui al presente bando:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9<sup>8</sup>;
- i titolari di contratti di locazione recanti un indirizzo dell'unità abitativa anche solo parzialmente difforme dalle risultanze catastali o da quelle anagrafiche<sup>9</sup>;
- i nuclei familiari<sup>10</sup> nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio sito nel territorio nazionale (contributo a integrazione dei canoni di locazione)<sup>11</sup> o della provincia di residenza<sup>12</sup> (contributo a sollievo della morosità incolpevole) e adeguato alle esigenze del nucleo familiare<sup>13</sup>; il titolare del contratto di locazione è ammesso al bando nel caso in cui il componente del nucleo familiare, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene; qualora il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della quota di possesso;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente<sup>14</sup>.

### 3. Requisiti reddituali

La concessione dei contributi di cui al presente bando è subordinata alla sussistenza dei requisiti economici previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999 e valutati per mezzo dell'ISE (Indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) come di seguito.

Per l'accesso al contributo a integrazione del canone di locazione sono previsti i seguenti requisiti reddituali.

- **Fascia A.** ISEE 2021 del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08 per l'anno 2021), con incidenza del canone annuo di locazione corrisposto sul valore ISEE superiore al 14%. In questa fascia l'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE, e non può essere superiore a € 3.098,74.
- **Fascia B.** ISEE 2021 del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata (€ 14.550,00 per l'anno 2021). In questa fascia l'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE, e non può essere superiore a € 2.320,00.

---

<sup>5</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2020, n. 49/2.

<sup>6</sup> Art. 2, comma 1, dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2021, n. 37/40.

<sup>7</sup> Decreto del Ministero delle Infrastrutture 27 dicembre 2001, n. 2523.

<sup>8</sup> Art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 30 marzo 2016, ribadito dall'art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2020.

<sup>9</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2020, n. 49/2.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica alla data di pubblicazione del presente bando.

<sup>11</sup> Art. 2, comma 4, dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2021, n. 37/40.

<sup>12</sup> Art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 30 marzo 2016.

<sup>13</sup> Ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, che prevede: *È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della Legge del 27 luglio 1978, n. 392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.*

<sup>14</sup> Art. 2 dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2021, n. 37/40.

- **Fascia C.** ISEE 2021 del nucleo familiare uguale o inferiore a € 35.000,00 in presenza di un'autocertificazione relativa alla perdita del proprio reddito IRPEF per l'anno 2020 superiore al 25% rispetto allo stesso reddito per l'anno 2019 a causa della pandemia da coronavirus COVID-19<sup>15</sup>. In questa fascia l'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE, e non può essere superiore a € 2.320,00.

La riduzione del proprio reddito IRPEF può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o mediante il confronto tra il reddito netto anno 2020 (di cui alla dichiarazione fiscale 2021) con il reddito netto per l'anno 2019 (di cui alla dichiarazione fiscale 2020)<sup>16</sup>.

Per l'accesso al contributo a sollievo della morosità incolpevole sono previsti i seguenti requisiti reddituali.

- ISE non superiore a € 35.000,00 o ISEE derivante da regolare attività lavorativa non superiore a € 26.000,00<sup>17</sup>.
- ISE superiore a € 35.000,00 o ISEE derivante da regolare attività lavorativa superiore a € 26.000,00 in presenza di un'autocertificazione relativa alla perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente, in ragione dell'emergenza Covid-19, e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori.

È, inoltre, necessario che ricorra una *consistente riduzione della capacità reddituale familiare*, valutabile come di seguito.

- Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE. Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa<sup>18</sup>.

- In assenza di una certificazione reddituale annuale, la riduzione della capacità reddituale del lavoratore dipendente si sussiste se il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga è inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

- Per il lavoratore autonomo la *consistente riduzione della capacità reddituale* si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

- La *consistente riduzione della capacità reddituale* può anche essere determinata dalla necessità di impiegare una parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche all'annualità precedente<sup>19</sup>. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

## 5. Determinazione della misura del contributo a integrazione dei canoni di locazione

I criteri di calcolo del contributo a integrazione dei canoni di locazione, nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione, favoriscono i nuclei familiari con redditi bassi ed elevate soglie di incidenza del canone.

- **Fascia A.** Il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 3.098,74 annui.

- **Fasce B e C.** Il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% dell'ISEE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.320,00 annui.

Qualora l'importo trasferito dalla Regione Sardegna, eventualmente integrato con economie e risorse proprie dell'ente, sia insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, si procederà a un riparto con riduzione proporzionale dei contributi da riconoscersi nei confronti di tutti i beneficiari.

<sup>15</sup> Art. 1, c. 4, Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, n. 290.

<sup>16</sup> Art. 1, c. 5, Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, n. 290.

<sup>17</sup> Articolo 3, comma 1 del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 30 marzo 2016.

<sup>18</sup> Art. 2 dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2019, n. 42/11.

<sup>19</sup> Art. 2 dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2019, n. 42/11.

Al fine di far fronte alle situazioni di morosità e quindi ai casi in cui il beneficiario sia impossibilitato a presentare al Comune la documentazione attestante l'avvenuto pagamento i contributi destinati ai conduttori potranno erogarsi al locatore a sanatoria della morosità medesima<sup>20</sup>.

Ai richiedenti titolari di contratti di locazione riferiti ad alloggi di proprietà pubblica, inclusi quelle destinati alla locazione permanente del programma *20.000 abitazioni in affitto*<sup>21</sup>, possono essere attribuite sino al 10% delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna, oltre alle eventuali risorse non utilizzate a favore dei titolari di contratti di locazione riferiti ad alloggi di proprietà privata<sup>22</sup>.

Non sono comunque ammissibili le richieste per il quale il contributo spettante sia inferiore a € 12,00.

Esempio di calcolo del contributo erogabile per le diverse fasce.

<b>Fascia A</b>		<b>Fasce B e C</b>	
<b>Ammontare massimo del contributo</b>	<b>€ 3.098,74</b>	<b>Ammontare massimo del contributo</b>	<b>€ 2.320,00</b>
ISEE	€ 10.000,00	ISEE	€ 14.000,00
Canone di affitto annuo	€ 3.600,00	Canone di affitto annuo	€ 5.880,00
<i>Calcolo canone sopportabile</i>		<i>Calcolo canone sopportabile</i>	
ISEE	€ 10.000,00	ISEE	€ 14.000,00
Incidenza sopportabile	<b>14%</b>	Incidenza sopportabile	<b>24%</b>
Canone annuo sopportabile	€ 1.400,00	Canone annuo sopportabile	€ 3.360,00
<i>Calcolo ammontare del contributo</i>		<i>Calcolo ammontare del contributo</i>	
Canone annuo di affitto	€ 3.600,00	Canone annuo di affitto	€ 5.880,00
Canone annuo sopportabile	€ 1.400,00	Canone annuo sopportabile	€ 3.360,00
		Differenza ( <i>superiore a € 2.320,00</i> )	€ 2.520,00
Contributo erogabile	€ 2.200,00	Contributo erogabile	€ 2.320,00

## 6. Determinazione della misura del contributo a sollievo della morosità incolpevole

I criteri di calcolo del contributo a sollievo della morosità incolpevole prevedono<sup>23</sup> un importo massimo concedibile di € 12.000,00 per ciascun richiedente, da assegnarsi secondo le seguenti destinazioni:

- fino a un massimo di € 8.000,00 euro, per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto, se presente, o alla data dell'atto di presentazione della domanda al Comune) non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione da parte del proprietario del provvedimento di rilascio dell'immobile (condizione finanziabile con risorse statali e regionali); qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due la misura è finanziata con fondi regionali<sup>24</sup>;
- fino a un massimo di € 6.000,00, a ristoro dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole.

In alternativa, e fino alla capienza del succitato importo massimo concedibile, possono riconoscersi le somme necessarie alla sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione a canone concordato, da liquidarsi contestualmente alla sottoscrizione, e rivolte ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale e quello di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi.

<sup>20</sup> Art. 11, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, e ss. mm.

<sup>21</sup> Decreto del Ministero delle Infrastrutture 27 dicembre 2001, n. 2523.

<sup>22</sup> Art. 2, comma 1, dell'allegato 2 alla Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2021, n. 37/40.

<sup>23</sup> Art. 4, comma 1 del Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 30 marzo 2016; Determinazione del Servizio edilizia residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna 6 ottobre 2020, n. 1809, prot. 28432.

<sup>24</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2020, n. 49/2.

Costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale<sup>25</sup>.

L'assegnazione del contributo di cui al presente articolo è subordinata alla disponibilità finanziaria dell'Ente, alla formazione di graduatorie regionali con cadenza mensile e al conseguente finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna<sup>26</sup>.

Non sono comunque ammissibili le richieste per il quale il contributo spettante sia inferiore a € 12,00.

## **7. Cumulabilità dei contributi con altri interventi**

Il contributo di cui al *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione* non è cumulabile con quello di cui al *Fondo inquilini morosi incolpevoli*.

I contributi di cui al presente bando non sono cumulabili con la *quota destinata all'affitto* del c.d. *reddito (o pensione) di cittadinanza* di cui al Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26<sup>27, 28</sup>, né con altri contributi o interventi di rimborso o sostegno del canone di locazione o sollievo delle morosità pregresse quali, a esempio, quelli erogati dai soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a valere sul *Fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica*<sup>29,30</sup> e quelli di cui all'art. 53, comma 1, del Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, c.d. *Sostegni bis*, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106. Ai beneficiari della suddetta *quota destinata all'affitto* o degli interventi erogati dai soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il comune erogherà comunque l'intero contributo, posto che le compensazioni saranno effettuate secondo le modalità di cui al successivo articolo 10.

Resta ferma la possibilità di accedere a più contributi o interventi se riferiti a quote del canone di locazione o a periodi di locazione diversi. In questo caso vige il limite che il contributo complessivo cumulato per un determinato periodo non può essere superiore al valore delle spese documentabili per lo stesso periodo.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari la domanda di accesso ai contributi non può e non deve essere duplicata.

## **8. Quadro sinottico delle scadenze e indicazioni per eventuali ricorsi**

Lunedì 28 febbraio 2022, termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle domande di accesso al contributo a integrazione dei canoni di locazione, nonché termine ordinatorio per la presentazione delle domande di accesso al contributo a sollievo delle morosità incolpevoli.

Venerdì 1° aprile 2022, data obiettivo, e presunta, per la pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi per entrambi i contributi.

Entro ulteriori 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi decorre il termine ultimo e inderogabile per la presentazione di eventuali ricorsi.

In assenza di presentazione di ricorsi entro il suddetto termine gli elenchi degli ammessi e degli esclusi divengono definitivi.

---

<sup>25</sup> Art. 3, comma 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 marzo 2016.

<sup>26</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2020, n. 49/2.

<sup>27</sup> Art. 1, comma 5, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 12 agosto 2020.

<sup>28</sup> Art. 1, comma 2, del Decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2020.

<sup>29</sup> Art. 5, Legge regionale 5 luglio 2000, n. 7.

<sup>30</sup> Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2020, n. 49/2.

Nei confronti del provvedimento finale per l'assegnazione dei contributi di cui al presente bando è ammesso:

- ricorso gerarchico al Segretario generale del Comune di Sinnai, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (in alternativa al succitato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna), entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

## 9. Modalità di presentazione della domanda

La presentazione delle domande avviene esclusivamente usando la [piattaforma online](https://servizi.comunedisinnai.com/portal/servizi/moduli/pre_auth) del Comune di Sinnai [https://servizi.comunedisinnai.com/portal/servizi/moduli/pre\\_auth](https://servizi.comunedisinnai.com/portal/servizi/moduli/pre_auth) e accedendovi con il **Servizio Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2** o la Carta di Identità Elettronica (CIE) nelle date comprese fra il 14 gennaio e il 28 febbraio 2022.

Sono previsti i seguenti **allegati** obbligatori in tutti i casi:

- copia fronte/retro del documento d'identità del richiedente (per i cittadini italiani) oppure del titolo o permesso di soggiorno del richiedente (per i cittadini extracomunitari);
- copia dell'attestazione ISE/ISEE anno 2021;
- copia del fronte di carta postale o ricaricabile con indicato l'IBAN di conto corrente intestato al richiedente o al suo espresso delegato (solo laddove necessaria).

Sono previsti i seguenti **allegati** obbligatori per l'accesso al contributo a integrazione dei canoni di locazione:

- ricevute in bollo oppure liberatoria comprovanti il pagamento del canone di locazione, indicanti l'immobile locato, il periodo della locazione e l'importo pagato nonché datate e sottoscritte dal locatario;
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro sul contratto di locazione per il 2021 (modello F23, obbligatorio solo qualora il contratto di locazione non preveda il pagamento della cedolare secca ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23), oppure copia attestante l'adesione al regime della cedolare secca se non già indicato in contratto;
- copia dell'attestazione ISEE corrente (obbligatoria solo per la richiesta di accesso alla *fascia C*, vedi art. 3) oppure copia delle dichiarazioni dei redditi anni 2021 (relativa ai redditi 2020) e 2020 (relativa ai redditi 2019).

Sono previsti i seguenti **allegati** obbligatori per l'accesso al contributo a sollievo della morosità incolpevole:

- attestato della Commissione medica comprovante lo stato di disabilità (obbligatorio solo qualora nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità uguale o superiore al 75%);
- documentazione atta a dimostrare la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3;
- assenso del locatario alla liquidazione del contributo al locatore;
- impegno del locatore a rinunciare all'esecuzione del provvedimento del rilascio dell'immobile o il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole

*oppure*

- impegno congiunto del nuovo locatore e del locatario a stipulare un nuovo contratto di locazione.

Non è necessario allegare alla domanda il testo dell'informativa sul trattamento dei dati sensibili, del quale deve unicamente prendersi visione per accettazione.

## 10. Comunicazioni d'ufficio rivolte agli enti pubblici e compensazioni a valere su altri interventi

L'Ufficio Amministrativo-Sociale provvede alla trasmissione d'ufficio al Servizio edilizia residenziale (SER, 08-01-07) della Direzione Generale dei Lavori Pubblici (08-01-00) dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari, Tel. 070 606 4856 – 2455, CUF: OJ5N3D, [llpp.ser@regione.sardegna.it](mailto:llpp.ser@regione.sardegna.it), [llpp.ser@pec.regione.sardegna.it](mailto:llpp.ser@pec.regione.sardegna.it), [fondomorosi@pec.regione.sardegna.it](mailto:fondomorosi@pec.regione.sardegna.it):

- dell'indirizzo della pagina web del sito istituzionale ove il bando è pubblicato, entro dieci giorni dalla pubblicazione;
- degli elenchi provvisori e definitivi dei beneficiari dei contributi, entro dieci giorni dalla pubblicazione;
- delle schede di monitoraggio trasmesse dalla Regione Autonoma della Sardegna e di cui all'art. 1 comma 10 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, n. 290, entro il 10 luglio per i dati riferiti al 30 giugno, ed entro il 10 gennaio per i dati riferiti al 31 dicembre.

L'Ufficio Amministrativo-Sociale provvede alla trasmissione d'ufficio dell'elenco dei beneficiari dei contributi di cui al presente bando, a seguito dell'erogazione:

- all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ai fini dell'eventuale compensazione sul reddito o pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto<sup>31</sup>;
- ai competenti soggetti gestori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, tra i quali l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA), ai fini dell'eventuale compensazione sul *Fondo sociale per la concessione di contributi a favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica* <sup>32</sup>.

## 11. Controlli e sanzioni

L'amministrazione comunale procede ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I controlli, sia puntuali che a campione, saranno eseguiti per mezzo degli archivi anagrafici e degli altri sistemi informativi comunali nonché di quelli dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Agenzia delle Entrate.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici.

L'Amministrazione comunale agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

## 12. Riferimenti normativi e pagine web esterne

- Legge regionale 6 aprile 1989, n. 13;
- Legge 9 dicembre 1998, n. 431 (*Canoni di locazione*);
- Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 7 giugno 1999 (*Canoni di locazione*);
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture 27 dicembre 2001, n. 2523;
- Legge regionale 5 luglio 2000, n. 7;
- Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (*Morosità incolpevoli*);
- Decreto del Ministero del Ministero dei Lavori pubblici 30 marzo 2016;
- Deliberazione della Giunta Regionale 22 ottobre 2019, n. 42/11 (*Morosità incolpevoli*);
- Decreto interministeriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 giugno 2020 (*Morosità incolpevoli*);
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 settembre 2020, n. 49/2 (*Morosità incolpevoli*);
- Determinazione del Servizio edilizia residenziale della Direzione Generale dei Lavori Pubblici dell'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna 6 ottobre 2020, n. 1809, prot. 28432 (*Morosità incolpevoli*);
- Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, n. 290;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 settembre 2021, n. 37/40 (*Canoni di locazione*).

[Pagina](https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/437) dedicata al contributo a integrazione dei canoni di locazione: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/437>

[Pagina](https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/247) dedicata al contributo a sollievo della morosità incolpevole: <https://sus.regione.sardegna.it/sus/searchprocedure/details/247>

---

<sup>31</sup> Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 19 luglio 2021, n. 290.

<sup>32</sup> Art. 5, Legge regionale 5 luglio 2000, n. 7.



### **13. Responsabile dei procedimenti e informazioni**

Il responsabile dei procedimenti di cui al presente bando è il Dott. Paolo Lussu, plussu@comune.sinnai.ca.it, tel. 0707690417, inquadrato nell'Ufficio Amministrativo-Sociale e, in sua assenza, il Responsabile del Settore Sociale e Pubblica Istruzione, Dott.ssa Monica Piroddi, mpiroddi@comune.sinnai.ca.it, tel. 0707690413.

La pagina web del sito istituzionale dell'Ente dedicata agli interventi di cui al presente bando raccoglie le informazioni utili all'utente, la modulistica e tutti gli atti relativi ai procedimenti, tra i quali le graduatorie provvisoria e definitiva.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Amministrativo-Sociale del Comune di Sinnai, Parco delle Rimembranze, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00 e il lunedì e il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30. Telefono: 0707690-417, -418, -408, -410. Email: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

L'Istruttore Amministrativo  
Dott. Paolo Lussu, PhD

Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Monica Piroddi